



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DELIBERAZIONE DELLA DIRETTRICE GENERALE

OGGETTO:

L'Estensore:

Proposta N. Del

Allegati:

Numero imputazione spesa Imputazioni di spesa

Data imputazione spesa

Si autorizza l'imputazione della spesa sul conto e l'esercizio indicati entro il limite del budget annuale assegnato al centro di costo richiedente.

Nulla osta, in quanto conforme alle norme di contabilità.  
Il Direttore Area Economica Finanziaria

Parere

Il Direttore  
Amministrativo

La Direttrice  
Generale

Dott.ssa Maria Grazia Furnari

Parere

Il Direttore  
Sanitario

La Direttrice Generale dell'AOUP "Paolo Giaccone" di Palermo, Dott.ssa Maria Grazia Furnari, nominata con D.P. n.324 serv.1°/S.G. del 21 giugno 2024 e assistita dal segretario verbalizzante adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

Il Segretario verbalizzante

## IL DIRIGENTE AVVOCATO

Avv. Augusto Amari

<b>Vista</b>	la deliberazione n. 155 del 3 marzo 2009 con cui è stato approvato l'elenco degli avvocati fiduciari di questa Azienda e impartite le disposizioni in ordine al rimborso delle spese di patrocinio legale sostenute dai dipendenti prevedendo, tra l'altro, una decurtazione del 10% d'applicare sul totale imponibile della parcella;
<b>Vista</b>	la deliberazione n. 516 del 21 maggio 2018, con cui nell'aggiornare e approvare l'elenco degli avvocati fiduciari di questa Azienda, è stato disposto, tra l'altro, che per i processi dinanzi l'Autorità Giurisdizionale Penale si applicano le tariffe forensi al minimo tariffario, con una decurtazione del 30% e senza alcun aumento per il numero delle parti;
<b>Vista</b>	l'art. 56 del C.C.N.L. dell'Area Sanità triennio normativo 2019-2021 che disciplina il patrocinio legale dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie di cui all'art. 2, comma 5 del C.C.N.Q. sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 10 agosto 2022 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendenti da tutte le Aziende ed Enti del comparto indicate all'art. 6 del medesimo C.C.N.Q. 3 agosto 2021.
<b>Atteso</b>	che il suddetto art. 56 del vigente C.C.N.L., al comma 2 prevede, tra l'altro, espressamente che <i>“Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e, nell'ambito del procedimento penale, con sentenze o decreti di assoluzione, di archiviazione o sentenza o di non luogo a procedere, che abbiano valore di cosa giudicata perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso o per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'Azienda o Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse,</i>

	<i>anche solo potenziale, ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice;</i>
<b>Ritenuto</b>	<p>pertanto che, a fronte delle sopra intervenute disposizioni contrattuali, ed in particolare dell'art. 56, comma 2 del vigente C.C.N.L. - a mente del quale il rimborso delle spese legali <i>“non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi”</i> - non possono trovare applicazione le disposizioni impartite con le deliberazioni n.155 del 3 marzo 2009 e n. 516 del 21 maggio 2018, limitatamente alla parte in cui viene, rispettivamente, prevista una decurtazione delle parcelle da rimborsare, rispetto ai minimi delle tariffe professionali forensi, del 10% e del 30%, restando in ogni caso ferme le disposizioni, previste in particolare nella deliberazione n. 516 del 21 maggio 2018, in virtù delle quali per il rimborso delle spese legali vanno comunque applicate, sussistendone i presupposti, le tariffe forensi corrispondenti al minimo tariffario, e senza alcun aumento per il numero delle parti;</p>
<b>Vista</b>	<p>la comunicazione del 27 luglio 2023, assunta in pari data al protocollo aziendale n. 50213, con la quale il Dirigente medico - matricola 22072 - in servizio presso l'U.O. di Ostetricia e Ginecologia di questa Azienda, ha comunicato di avere ricevuto l'avviso relativo alle indagine per il procedimento penale n. R.G.N.R. 21771 –Mod. 44.;</p>
<b>Considerato</b>	<p>che con la prefata nota del 27 luglio 2023 la dipendente ha comunicato di avere nominato l'Avv. Giovanni Cascioferro, quale proprio difensore nell'ambito del procedimento penale in argomento e ,contestualmente, ha comunicato di avere nominato il Dott. Manfredi Rubino e il Dott. Antonio Luciano quali Consulenti Tecnici di Parte;</p>
<b>Vista</b>	<p>la richiesta di archiviazione del P.M., Dott. Enrico Bologna, del 29 agosto 2024;</p>
<b>Visto</b>	<p>il decreto di archiviazione disposto dal G.I.P., Dott. Andrea Innocenti, del 6 novembre 2024;</p>
<b>Vista</b>	<p>l'istanza di rimborso delle spese legali, avanzata dalla dipendente – matricola n. 22072, acquisita al protocollo aziendale n. 20679 dell'1 aprile 2025;</p>
<b>Vista</b>	<p>la breve nota esplicativa redatta dall'Avv. Giovanni Cascioferro relativa</p>

	all'attività difensiva prestata nell'interesse della medesima dipendente nell'ambito del procedimento penale n. R.G.N.R. 10231/2023 – n. 8980/2024 G.I.P;
<b>Visto</b>	il progetto di parcella redatto dall'Avv. Giovanni Cascioferro per un importo complessivo di euro <b>3.174,76</b> ;
<b>Tenuto conto</b>	che nel suddetto progetto di parcella la voce “spese generali ex art. 13” (15 per cento) è calcolata, dall'Avv. Giovanni Cascioferro, sui compensi tabellari (euro 1.892,00 + 283,80 = 2.175,80) e successivamente sull'importo di euro 2.175,80, determinando un ulteriore importo di spese generali pari ad euro 326,37;
<b>Considerato</b>	che le spese forfettarie del 15 per cento possono essere calcolate e riconosciute all'Avvocato una sola volta, e che, pertanto si è proceduto al ricalcolo del rimborso delle spese legali per un importo complessivo di euro <b>2.760,65</b> .
<b>Visto</b>	il prospetto di ricalcolo dell'8 aprile 2025;
<b>Vista</b>	la fattura n. 23 del 25 marzo 2025 emessa dall'Avv. Giovanni Cascioferro nei confronti della dipendente – matr. 55385 - per un importo complessivo di euro <b>3.174,76</b> , quali compensi professionali per l'assistenza prestata nel procedimento penale avente n. R.G.N.R. 10231/2023 – n. 8980/2024 G.I.P;
<b>Visto</b>	il bonifico di pagamento, trasmesso della dipendente, del 27 marzo 2025 emesso dalla BNL – Agenzia n. 2 – per un importo di euro <b>3.174,76</b> in favore dell'Avv. Giovanni Cascioferro, causale beneficiario: “ <i>ft n. 23 del 25.03.2025</i> ”;
<b>Vista</b>	la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale la dipendente – matricola 22072 – in data 31 marzo 2025 ha dichiarato, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “ <i>di non avere richiesto alcun rimborso ad altri Enti e/o Compagnie Assicuratrici</i> ”;
<b>Dato Atto</b>	che il Dirigente che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria

	effettuata è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e succ. modifiche ed integrazioni, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della legge 6 novembre n.190/2012“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, nonché nell’osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione.
--	--

**PROPONE DI**

<b>Liquidare e pagare</b>	la spesa per un importo complessivo di euro <b>2.760,65</b> , quale rimborso delle spese legali e delle consulenze medico-legali sostenute dalla dipendente - matricola 22072 - per la propria difesa nell’ambito del procedimento penale n. R.G.N.R. 10231/2023 – n. 8980/2024 definito con decreto di archiviazione emesso dal G.I.P., Dott. Andrea Innocenti in data 6 novembre 2024;
<b>Autorizzare</b>	l’Area Economico Finanziaria ad imputare il costo complessivo derivante dall’esecuzione del presente provvedimento, pari ad euro <b>2.760,65</b> sul conto 5.09.03.02.0101 <b>anno 2025</b> .
<b>Provvedere</b>	al rimborso delle spese legali come sopra determinate per un importo complessivo di euro <b>2.760,65</b> tramite procedure stipendiali con versamento sul cedolino per il tramite dell’Area Risorse Umane.

La Direttrice Generale

Vista la proposta di deliberazione che precede, e che s’intende qui di seguito riportata e trascritta;  
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;  
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;  
Ritenuto di condividerne il contenuto;  
Assistito dal segretario verbalizzante;

**DELIBERA**

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente della struttura proponente.